

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-  
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**3.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2003**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAVIO TANZILLI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		<b>Comunicazioni del presidente:</b>	
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i> .....	3	Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Variatione nella composizione della Com- missione:</b>		<i>Allegato</i> : Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti .....	5
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i> .....	3		

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
FLAVIO TANZILLI

**La seduta comincia alle 15,25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Variazione nella composizione della Commissione.**

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Emiddio Novi è stato chiamato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Sergio Travaglia.

**Comunicazioni del presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata odierna, ha adottato una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, concernente i criteri per la necessaria e corretta gestione della documentazione pervenuta o acquisita dalla Commissione.

Rispetto al testo adottato da altre Commissioni di inchiesta, si è ritenuto opportuno escludere dalla categoria degli atti riservati gli atti non segreti relativi alle audizioni svolte nel corso delle missioni effettuate dalla Commissione, in quanto lo svolgimento fuori sede di un'audizione non è sembrato motivo di per sé sufficiente a classificare il relativo materiale come riservato.

Avverto che tale delibera sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna (*vedi allegato*).

Comunico, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha definito una prima programmazione dei lavori della Commissione ed ha convenuto che le attività di inchiesta inizino con l'audizione del dottor Antonino Intelisano, procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. L'audizione avrà luogo giovedì 4 dicembre alle ore 14 e potrà proseguire nel corso delle settimane successive.

Propongo inoltre che, come convenuto nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione delibere di richiedere agli uffici competenti copia della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi, sede della procura generale militare. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Comunico, altresì, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, allo stato, quali consulenti a tempo pieno, dei magistrati Carla Canaia, Francesca Giaquinto e Claudio Di Ruzza; del dottor

Maurizio Cosentino, del dottor Emiliano Santaroni, del dottor Lutz Klinkhammer e del sottufficiale dei carabinieri Giuseppe Fulciniti; e, quali consulenti a tempo parziale, dei magistrati Guido Salvini, Teresa Maria Principato e Gianmaria Pietro Grande; dell'avvocato Alessandro Moscatelli; dei professori Orazio Abbamonte, Paolo Simoncelli, Danilo Veneruso, Giuseppe Conti e Paolo Pezzino; del dottor Francesco Vitali, del dottor Giovanni Tassani, del dottor Massimo Michelucci, del colonnello della Guardia di finanza Mario D'Alonzo. Per quanto riguarda i magistrati faccio presente che sarà necessario attendere l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

Prego la Commissione di prendere atto di tali comunicazioni.

Avverto, infine, di aver informato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di aver ricevuto una lettera del sindaco di Sant'Anna di Stazzema che invita la Commissione a svolgere

una missione presso quel comune. Al riguardo, faccio presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si rechi in alcuni dei luoghi simbolo delle stragi nazifasciste ed in particolare presso il comune di Sant'Anna di Stazzema. I tempi e le modalità di svolgimento di tali missioni saranno definiti nel corso della successiva programmazione dei lavori.

**La seduta termina alle 15,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la stampa  
l'11 dicembre 2003.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

**ALLEGATO**

ALLEGATO

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE  
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

## ART. 1.

*(Atti segreti).*

1. È prevista la possibilità di consultazione degli atti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per i funzionari e i documentaristi addetti alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 18, comma 4, del Regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione degli atti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria degli atti segreti i seguenti:

*a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 5, commi 1 e 2, della legge 15 maggio 2003, n. 107, ed articolo 12, comma 3, del Regolamento interno);

*b)* atti delle sedute segrete della Commissione (articolo 5, comma 1, della legge 15 maggio 2003, n. 107, ed articolo 11 del Regolamento interno);

*e)* atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 12, comma 2, del regolamento interno);

*d)* scritti anonimi (articolo 18, comma 4, del regolamento interno);

*e)* atti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono; rientrano in tale categoria anche gli atti classificati riservati, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità;

*f)* atti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## ART. 2.

*(Atti riservati).*

1. È consentita, su disposizione del Presidente, la consultazione degli atti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per i funzionari e i documentaristi addetti alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. La consultazione degli atti riservati avviene previa annotazione normativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie degli atti riservati ai soli componenti e collaboratori della Commissione, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria degli atti riservati i seguenti:

*a)* atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

*b)* atti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

*c)* atti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

*d)* esposti, salvo diversa specifica deliberazione, su singoli casi, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 3.

*(Atti liberi).*

1. È prevista, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento interno della Commissione, la consultazione ed estrazione di copie degli atti dietro richiesta scritta della documentazione.

